

Pubblicato il 07/03/2018

Sent. n. 595/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 168 del 2018, proposto da:

Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo studio Valerio Zimatore in Catanzaro, via Buccarelli n.49;

contro

Galata S.p.A. non costituito in giudizio;

Comune di Terravecchia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Santo Mariano, con domicilio eletto presso il suo studio in Cariati, via Aldo Moro, 34; per l'annullamento

previa sospensione degli effetti

a. del provvedimento prot. n. 2755 del 14.12.2017, successivamente pervenuto (doc. n.2), con cui il responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Terravecchia, ha denegato la richiesta di autorizzazione presentata, a firma congiunta, da Wind Tre e Galata, in data 8 settembre 2017, per la realizzazione di un impianto di pubblica utilità su un'area sita nel tenimento comunale di Terravecchia, in Via Sila, identificata catastalmente nel N.C.T. al fg. 10, p.lla 32, poiché “il progetto presentato risulta in contrasto con il Regolamento comunale per l'insediamento, il monitoraggio il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile approvato con delibera di Consiglio Comunale n.36 del 12.12.2013”

b. di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso o consequenziale, ivi incluse, per quanto e ove possa occorrere, la delibera di Consiglio Comunale n.36 del 12.12.2013, con la quale è stato approvato il richiamato Regolamento, con particolare riferimento all'art.7, lett. b) che ha individuato l'unica località “Verro” in cui consentire l'installazione degli impianti di telecomunicazioni (doc. n.3).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Terravecchia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la società ricorrente impugna il provvedimento n. 2755 del 14.12.2017, di diniego dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile in via Sila, su un terreno identificato catastalmente al fg. n. 10, particella n. 32, motivato sul rilievo che, ai fini della

collocazione di impianti di tal genere, “*le aree individuate [dal Comune] sono [esclusivamente] quelle situate nella località Verro, censite in catasto terreni del Comune di Terravecchia al fg. di mappa n. 8, particelle n. 5 e n. 21, sulle quali già insistono degli impianti di diversi gestori, tra cui quello della [stessa] società (contratto di locazione rep. n. 295/2014)*”;

Osservato che, in base alla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, la particolare natura degli impianti di radio-telecomunicazione, equiparati in via normativa alle opere di urbanizzazione primaria (vds. art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003), rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 giugno 2011 n. 882), consentendone l’installazione sia in aree private, che in aree pubbliche (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 11 ottobre 2012, n. 4074);

Osservato che l’eventuale regolamento comunale posto a fondamento dell’atto impugnato, diverso da quello impugnato, può ben essere disapplicato, in applicazione del principio di gerarchia tra le fonti del diritto, in quanto, se una norma primaria ed una norma secondaria regolano la medesima fattispecie in modo difforme, la norma secondaria recede rispetto alla norma primaria, non potendosi ammettere che il giudice sia obbligato a fare applicazione di norme regolamentari contrastanti con la legge (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 27 febbraio 2014 n. 549);

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti e le condizioni per decidere con sentenza in forma semplificata di accoglimento del ricorso, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione;
Ritenuto che l’andamento del giudizio giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 2755 del 14.12.2017.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO